

Al Sindaco del Comune di Gaiarine
Diego Zanchetta

e al

Referente Agricoltura Ambiente e
Promozione del Territorio
Giusto Faccin

p.c. ai

Consiglieri Comunali



**OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO INTERCOMUNALE INERENTE:
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI, POLIZIA
URBANA, POLIZIA RURALE, MEDIAZIONE SOCIALE**

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it

mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Come si evince dal titolo, questo non è un unico regolamento, ma un insieme di regolamenti, non amalgamati, un calderone dove per alcuni aspetti diventa perfino difficile orientarsi.

La sua costruzione è avvenuta prendendo come genesi gli "INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI "ALLEGATO A DGR nr. 1082 del 30 luglio 2019 emesso dalla Regione Veneto (tra l'altro rendendo confuse molte delle sue norme), aggiungendovi quattro regole in croce di Polizia Rurale ed un regolamento di Polizia Urbana.

Mancando l'amalgama e la sincronizzazione delle norme, gli obiettivi sono scadenti e non spronano in nessun modo a generare e produrre un miglioramento complessivo del nostro ambiente urbano e agreste, del paesaggio (parola utilizzata solo una volta e nelle definizioni), della tutela e protezione della biodiversità (parola mai presente nel regolamento) e infine spronare l'agricoltura ad essere qualcosa di diverso da quella attuale orientandola ad essere biologica o biodinamica (anche questa parola mai usata).

È davvero insensato tralasciare la potenzialità normativa di cambiamento che un regolamento ha in sé e che può produrre.

Per quanto riguarda la parte relativa ai fitofarmaci possiamo solo dire che per noi è semplicemente inaccettabile.

Lo è perché si vuol far passare il concetto che basta porre dei limiti su misure, attrezzature e altro, mentre si fa finta di non capire che il problema è di dettare delle norme atte ad incentivare l'eliminazione dell'uso dei pesticidi, un percorso lungo - si sa - ma l'unico (miglioramento genetico e sensibilità degli agricoltori, dei cittadini, etc.) in grado di proteggere realmente la salute dei cittadini e degli altri esseri viventi.

Cosa servono le distanze (5/30/100 mt, e chi più ne ha più ne metta), ugelli particolari, etc. quando si sa perfettamente che il problema dell'agricoltura

intensiva e non solo rimane sempre lo stesso: inquinamento dell'aria, del terreno e delle persone.

Come detto, qui si fa finta di non intendere.

Si valuti e si mediti semplicemente sul contenuto del documento emanato alla fine del 2018 dall'INAIL che conferma la pericolosità dei prodotti fitosanitari per la salute degli operatori, dei consumatori, e per l'ambiente e la biodiversità, e propone delle buone pratiche per l'uso in sicurezza.

Viene evidenziato che le malattie professionali tra gli agricoltori sono in aumento, e precisamente afferma:

“Nel settore si rileva infatti, sia pur con la difficoltà di isolare le sole malattie professionali connesse all'utilizzo di prodotti chimici, l'alta incidenza (21% del totale per la gestione Agricoltura) di patologie riconosciute e indennizzate da Inail negli anni 2015 e 2016 [Inail, 2017a]. Più specificamente l'istituto assicuratore registra un costante incremento, seppure in via di stabilizzazione, delle malattie professionali, superiore, negli ultimi due anni, rispetto alle altre gestioni (+10,2%, nel 2015 e +2,5%, nel 2016, a fronte di medie complessive pari a +2,7% e +2,3%). La conoscenza e la valutazione dettagliata degli effetti dei PF risulta complessa perché i principi attivi immessi sul mercato sono sottoposti, in genere, a test tossicologici effettuati sui singoli composti e non sulle formulazioni commerciali.

Inoltre, l'esposizione a PF ha le sue maggiori conseguenze sulla salute umana quando avviene in forma cronica, quindi a basse dosi prolungate nel tempo. Le conoscenze sperimentali acquisite sugli effetti avversi di tali composti hanno evidenziato un ruolo nell'azione mutagena e cancerogena, nell'alterare il metabolismo inducendo il diabete, nel provocare alterazioni in diversi organi, determinando patologie respiratorie e cardiovascolari, e in sistemi dell'organismo umano come quello immunitario, renale, nervoso, endocrino come disturbi della sfera sessuale ed ormonale e malattie neurodegenerative.”

È evidente che questo regolamento così come formulato non deve essere approvato.

Tra l'altro, va sottolineato, da quanto è a nostra conoscenza, che non c'è stato nessun coinvolgimento dei cittadini, i veri e ultimi portatori di interessi, e di nessuna associazione preposta alla difesa e alla tutela degli interessi anche di altri esseri viventi: vegetali e animali.

*È stato steso con la sola collaborazione delle associazioni di categoria degli agricoltori – così si dice – e, stando così le cose, **con amarezza**, dobbiamo constatare che queste associazioni di categoria, **o i loro rappresentanti presenti nel gruppo di lavoro**, non dimostrano di aver fatto passi in avanti, ma di essere portatori di interessi semplicemente di parte.*

*In particolare, non si è tenuto conto dell'evolversi che l'agricoltura dovrà obbligatoriamente attuare per rispondere in modo adeguato al piano europeo sulla la strategia **Farm to Fork**, piano decennale messo a punto dalla Commissione*



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Tale piano, tra gli obiettivi fondamentali, ne ha alcuni riguardanti la tutela della biodiversità, ed in particolare:

- **riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030;**
- **trasformare il 25% dei terreni in aree destinate all'agricoltura biologica entro il 2030.**

Ma anche di altro non si è tenuto conto.

In un contesto di trasparenza, ma anche di volontà di generare un regolamento che tentasse di risolvere le problematiche in atto ma soprattutto che guardasse al futuro, il coinvolgimento di altri portatori di interesse, e ce ne sono molti, poteva essere sicuramente un arricchimento, **che non si è voluto, e che poteva dar luogo **ad un percorso democratico evitando future controversie**, nonché sfiducia e insoddisfazione nei cittadini.**

Invece, prevedendo proprio l'insorgere di controversie - e così sarà - si sono introdotte, ad arte, norme sulla mediazione sociale.

Abbiamo meditato a lungo se fare o non fare delle osservazioni su un testo del genere, difficilmente emendabile per la sua farraginosità, ma alla fine abbiamo deciso di fare questo faticoso lavoro, pur se non esaustivo, anche per mettere in evidenza le incongruenze di certe norme e la poca sensibilità dimostrata dal gruppo di lavoro che lo ha steso, verso l'ambiente, la biodiversità e la salute.

Anche se è chiaro, riprecisiamo che le osservazioni che seguiranno non vogliono e non debbono avvallare in nessun modo questo regolamento, che per noi, e lo ripetiamo, non va approvato.

Essendo ormai ad inizio della stagione viticola, chiediamo **che venga approvato, per quanto riguarda i fitofarmaci, il regolamento proposto dalla Regione Veneto** – anche questo andrebbe migliorato in modo sostanziale in non poche sue parti – ma almeno ha una sua coerenza.

Nel frattempo, si inizi immediatamente un nuovo percorso con l'istituzione di un gruppo di lavoro "serio", aperto alla società civile e alle sue rappresentanze.

Si deve però cambiare ottica e stendere un regolamento che spinga sia verso l'agricoltura biologica e biodinamica, anche tramite leve fiscali, incentivi e supporti tecnici e culturali, sia verso una protezione e tutela complessiva di tutti gli altri esseri viventi, animali e vegetali, da ottenere non con la sola imposizione, ma con la consapevolezza che senza il loro "accompagnamento" non saremo in grado di proseguire il nostro "viaggio".



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

**Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)**

Recapito postale:
c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 1

PREMESSA

Togliere il comma 2:

Il presente Regolamento è di proprietà dei singoli Comuni che lo adottano, a prescindere che nello stesso vengano riportate indicazioni di più Comuni; ciò nasce dal fatto che, è volontà delle singole Amministrazioni procedere con un regolamento comune ed omogeneo e che possa costituire elemento di conoscenza e vigilanza in modo omogeneo entro un'area intercomunale estesa.

Commento:

Questa premessa è irrilevante, nel nostro ordinamento il Comune ha potestà regolamentare. Quando un Comune fa proprio uno schema di regolamento adottandolo secondo la procedura prevista, per l'esercizio delle proprie funzioni (art.7, D.Lgs. n. 267/00), stabilisce un insieme di norme, non acquisisce una proprietà.

OSSERVAZIONE N. 2

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Introdurre dopo il comma 1:

In particolare, per le aree agricole lo scopo è di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Il comune prende atto della strategia europea denominata Farm to Fork, piano decennale messo a punto dalla Commissione Europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente e del fatto che tale piano ha tra gli obiettivi fondamentali la tutela della biodiversità, ed in particolare:

- *la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030;*
- *trasformare il 25% dei terreni in aree destinate all'agricoltura biologica entro il 2030.*

A tale scopo il comune si adopererà con tutti i mezzi possibili per spronare la transizione dell'agricoltura da "intensiva" ad agricoltura ecosostenibile ed ecocompatibile, avviando nel comune un cambiamento culturale (seminari, incontri, etc.) che porti al raggiungimento dell'obiettivi fissati.

Si impegna altresì a eseguire un monitoraggio e a rendere pubblici i dati sull'effettiva riduzione dell'uso di pesticidi e sulla quantità di aree agricole passate dal convenzionale al biologico / biodinamico.



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 3



TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Correggere:

“DISPOSIZIONI”

con

“DISPOSIZIONI”

Commento:

Evidentemente nessuno ha riletto il Regolamento dopo la stesura.

Per correttezza abbiamo riportato la corretta dicitura del TITOLO II in tutte le nostre osservazioni.

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

OSSERVAZIONE N. 4

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 – Definizioni

Introdurre la seguente definizione:

Agricoltura biologica é l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura.

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 5

Nel TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 – Definizioni

Introdurre la seguente definizione:

L'agricoltura biodinamica essendo in sintonia con la natura, con la terra e con gli uomini, attua tutte le sue attività, la concimazione, la coltivazione e l'allevamento, con modalità che rispettano e promuovono la fertilità e la vitalità del terreno e allo stesso tempo le qualità tipiche delle specie vegetali e animali.

Il profondo legame con la natura e il completo rispetto dei suoi ritmi la portano, ad abolire l'utilizzo di fertilizzanti minerali sintetici e di pesticidi chimici, e a gestire il terreno seguendo i cicli cosmici e lunari.

OSSERVAZIONE N. 6



TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 – Definizioni

Fare riferimento anche al GLOSSARIO allegato all'ALLEGATO A DGR nr. 1082 del 30 luglio 2019.

Commento:

*non si capisce perché, avendo ripreso, anche se con gravi manomissioni, gli **INDIRIZZI PER UN CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI** (regolamento sull'uso dei fitofarmaci proposto dalla Regione Veneto) presenti nell'**ALLEGATO A DGR nr. 1082 del 30 luglio 2019**, non venga allegato integralmente anche il GLOSSARIO, presente in tale deliberazione.*

Questo GLOSSARIO aiuta a comprendere tramite le definizioni proposte molti aspetti anche tecnici dei fitofarmaci e non solo.

Non è superfluo ma serve a fare "cultura".

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

OSSERVAZIONE N. 7

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 – Definizioni

Togliere i seguenti due commi:

Si specifica non sono considerati aree frequentate dalla popolazione ne tanto meno siti sensibili le piste ciclabili insistenti in area agricola o extraurbana.

Laddove possibile si consiglia comunque di effettuare i trattamenti fitosanitari con atomizzatori a recupero.

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Commento:

È chiaramente una contraddizione in termini: prima si dice che "le piste ciclabili insistenti in area agricola o extraurbana non sono da considerarsi aree frequentate dalla popolazione ne tanto meno siti sensibili", però nel comma successivo si consiglia nelle loro prossimità "i trattamenti fitosanitari con atomizzatori a recupero".

Delle due l'una: o non sono luoghi sensibili e quindi non adotto nessuna precauzione o sono sensibili e adotto delle precauzioni.

Va notato che i due paragrafi in questione non sono presenti nel regolamento proposto dalla Regione Veneto", e questo dimostra chiaramente che la loro introduzione è avvenuta all'interno di questo gruppo di lavoro, che sui media si vanta di avere a cuore la salute dei cittadini, ma che sostanzialmente ha l'obiettivo di liberare i soprattutto i viticoltori da possibili eventuali laccioli.



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Basterebbero questi due paragrafi per capire e far luce sul vero obiettivo di questo regolamento, che non è quello di proteggere, che se ne dica, la salute dei cittadini, ma qualcun altro ...

È sotto gli occhi di tutti l'incremento dell'attività fisica, tra l'altro consigliato dai medici proprio per avere una vita più sana, del camminare e del correre da parte di un sempre maggior numero di persone a tutte le ore del giorno, nelle nostre campagne, percorrendo le piste ciclopedonali "agresti".

E questi poveri cittadini, che fanno questa attività fisica per migliorare la loro salute, potrebbero essere irrorati da pesticidi, dato che l'agricoltore non ha nessun obbligo di mantenere delle distanze da questi luoghi.

OSSERVAZIONE N. 8

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 bis – Agricoltura biologica / biodinamica

Inserire il seguente articolo:

Art. 2 bis Agricoltura biologica

1. Sono da considerare biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico/chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante, negli animali (cfr. Regolamento CE 834\2007).

2. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica e/o biodinamica, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

3. I titolari di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica o biodinamica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche. Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

4. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni coltivati biologicamente o biodinamicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta: "coltura biologica" o "cultura biodinamica"; o se del caso: "suolo trattato biologicamente" o "suolo trattato biodinamicamente".

OSSERVAZIONE N. 9



TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 2 ter – Agricoltura biologica / biodinamica

Inserire il seguente articolo:

Il Comune valuterà la possibilità di introdurre agevolazioni fiscali o incentivi economici per incentivare pratiche agricole biologiche e/o biodinamiche.

Commento:

Oltre a spingere gli agricoltori verso l'agricoltura biologica, l'obbiettivo dovrebbe essere quello di costituire, nel medio periodo, un grande distretto ad agricoltura esclusivamente biologica.

Raggiungere questo traguardo darebbe al nostro Comune e agli altri appartenente al distretto una visibilità importante, farebbe crescere in modo rilevante il valore e la competitività del nostro territorio, in ogni ambito.

Ormai da qualche tempo è in atto una tendenza che genera nel consumatore sempre più attenzione alla qualità ed al rispetto per la salute e l'ambiente, piuttosto che solo al prezzo.

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

OSSERVAZIONE N. 10

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Stralciare da questo articolo il seguente testo:

Per quanto riguarda la definizione delle abitazioni, rientranti tra le casistiche delle aree frequentate dalla popolazione, si ritengono solo quelle previste negli ambiti urbani, mentre in area agricola ed extraurbana si prevede:

È vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine della particella catastale su cui insiste l'abitazione.

Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui sopra può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri*
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;*

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

- nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel o a carica elettrostatica in tutto l'appezzamento trattato;

- si proceda con il trattamento manuale nelle colture erbacee:

presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri

- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva

In ogni caso la distanza del trattamento, per qualsiasi tipo di coltura sia essa erbacea e/o arborea, non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato di abitazione.

Commento:

Ci soffermiamo in particolare sulla frase:

È vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine della particella catastale su cui insiste l'abitazione".

Senza entrare nel merito della distanza di 15 metri, della quale parleremo in seguito, l'introduzione di una distanza dal "confine della particella catastale su cui insiste l'abitazione" è discriminatoria nei riguardi dei cittadini.

Infatti il cittadino la cui abitazione fosse situata a confine della particella catastale di pertinenza della sua abitazione, si troverà con i trattamenti fatti dal vicino confinante ad una distanza minima di quindici metri, mentre se la abitazione fosse inserita in una particella catastale più ampia, o semplicemente con l'abitazione messa dalla parte opposta del confine della particella catastale di pertinenza dell'abitazione, al cui confine si trovasse per esempio un vigneto, si troverà con i trattamenti fatti dal vicino confinante ad una distanza di quindici metri + i metri che separano la sua abitazione dal confine della particella.

Quindi avremo cittadini trattati in modo diverso per il solo fatto di avere catastalmente definito una pertinenza della propria abitazione.

In più se tra la particella catastale di pertinenza dell'abitazione e la proprietà confinante dove si trova un vigneto vi fosse, per caso, un'altra particella catastale, con una larghezza di 15 metri, di proprietà dello stesso proprietario della casa, l'agricoltore di turno potrebbe irrorare senza nessuna prescrizione fino al confine della proprietà altrui.

In questa particella di 15 metri, situata tra la particella della casa e il vigneto, ci potrebbe essere un orto, magari coltivato biologicamente, oppure un dondolo per far divertire la/il figlioletta/o o la/il nipotina/o.

Cioè il mio orto biologico potrebbe essere tranquillamente irrorato da un'infinità di pesticidi, e così i bambini di casa.

Ma siamo pazzi?

Poi come farà il bravo agricoltore che volesse rispettare sul serio questa norma?



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Dovrebbe chiedere la visura catastale al vicinante, oppure andare in qualche studio tecnico che gli faccia le visure catastali di tutti i suoi confinanti, se ha la sfortuna di averne parecchi?

Ci piacerebbe conoscere il nome di colui che nell'ambito del gruppo di lavoro ha proposto questa "perla".

L'unico modo per dare un senso a questa norma sarebbe quello di inserire una distanza dal confine di proprietà oltre che dall'abitazione.

In ogni caso cosa ci azzecca in un articolo che ha come oggetto "Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", l'introduzione di distanze?

Anche questa è una trovata del gruppo di lavoro, difatti la gran parte di questo comma 1 (tranne le prime 5 righe) non è presente nel regolamento regionale.

È evidente, quindi, che il testo dell'articolo ha una maggiore estensione normativa del titolo, ovvero l'articolo non si limita alla sola procedura di individuazione delle aree ma stabilisce norme di uso dei fitosanitari di fatto generali. Proponiamo la creazione di un articolo apposito riguardante le norme generali relative all'uso dei fitosanitari.

OSSERVAZIONE N. 11

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Modificare il seguente comma:

In ogni caso la distanza del trattamento, per qualsiasi tipo di cultura sia essa erbacea e/o arborea, non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato di abitazione.

in:

In ogni caso la distanza del trattamento, per qualsiasi tipo di cultura sia essa erbacea e/o arborea, non potrà mai essere inferiore a 20 metri dal fabbricato di abitazione.

Commento:

Ribadiamo comunque che il testo dell'articolo ha una maggiore estensione normativa del titolo, ovvero l'articolo non si limita alla sola procedura di individuazione delle aree ma stabilisce norme di uso dei fitosanitari di fatto generali. Proponiamo la creazione di un articolo apposito riguardante le norme generali relative all'uso dei fitosanitari.

OSSERVAZIONE N. 12



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Introdurre quanto previsto nel Regolamento Regionale.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale - "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse". (Vedi facsimile di dichiarazione allegata).

Commento:

È chiaro il motivo per cui questo comma non è stato riportato: non inserire nessun obbligo per colui che pianta o rimpianta un vigneto o un frutteto.

Le eventuali diatribe, invece di risolverle prima, obbligando a mantenere delle distanze minime dai confini, etc., verranno forse risolte con "la mediazione sociale".

Davvero non ci sono parole.

OSSERVAZIONE N. 13

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Aggiungere un comma 4 bis

Nell' appezzamento dove insistono nuovi impianti di vigneti o frutteti o loro ampliamenti è fatto obbligo adibire a siepe o zona boscata una superficie pari ad almeno il 10% della superficie del nuovo impianto o ampliamento.

Commento:

Con questa norma è evidente che non recupereremo mai più le siepi, le zone boscate, i boschetti abbattuti nei nostri territori in questi anni – una strage senza fine – soprattutto a causa della viticoltura intensiva, una strage fatta senza tener conto né del paesaggio né della biodiversità, ma solo del possibile tornaconto economico.

Essa aiuta però, oltre che a mitigare l'inquinamento da pesticidi, a ripensare alla strutturazione delle proprie aziende agricole, facendo fare all'agricoltore quel salto

culturale necessario per raggiungere gli obiettivi ormai non più procrastinabili, e cioè la tutela dell'ambiente, l'incremento della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici.



OSSERVAZIONE N. 14

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 7 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Comma 3

3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

Commento:

Vi ricordate quanto detto in precedenza per le piste ciclabili?

Vi ricordate quanto detto in precedenza in relazione "alla particella catastale"?

Se non vengono apportate le modifiche richieste come si possono conciliare quegli articoli con l'obbligatorietà espressa in questo comma?

In questo comma si dice che obbligatoriamente si deve evitare che le miscele raggiungano "gli edifici privati" ma anche "gli orti" e "le piste ciclabili".

E allora? Non siamo per caso in palese contraddizione normativa?

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:
c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 15

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 7 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Inserire all'inizio dell'art. i seguenti due nuovi commi:

L'Amministrazione comunale promuove la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari attraverso attività di controllo, informazione e formazione rivolte ai cittadini e agli operatori professionali.

L'Amministrazione promuove inoltre lo sviluppo e il potenziamento di forme di agricoltura, orticoltura, cura del paesaggio e giardinaggio che non prevedono l'uso di prodotti di sintesi, o che ne prevedono un uso ridotto.

Commento:



Anche in questo caso c'è incoerenza tra titolo e testo dell'articolo. L'articolo non prevede norme che garantiscono o promuovono la riduzione dell'uso di fitosanitari, ma solo il contenimento dei rischi.

OSSERVAZIONE N. 16

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 7 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Sostituire nel comma 5:

"agli interessati"

Con:

"ai confinanti e alle persone presenti nell'area, nelle sue immediate vicinanze e potenzialmente esposte"

Commento:

L'espressione "agli interessati" è generica e rende inefficace la norma.

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 17

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 7 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Ripristinare il suo contenuto originale che corrisponde all'art. XII del Regolamento Regionale presente nell'ALLEGATO A DGR nr. 1082 del 30 luglio 2019

Commento:

d. privilegiare prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale e con scarsa persistenza all'olfatto" ...

Un'altra perla (inventata da chi?) è in questo comma "d. privilegiare prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale e con scarsa persistenza all'olfatto" ...

Sembra quasi un invito all'agricoltore: fatti furbo, compera il pesticida che non fa odore così nessuno si accorge di nulla, se poi ha anche basso impatto ambientale meglio.

Ci sarebbero un sacco di altre cose da dire relativamente a questo art. 7 così come viene formulato, ma per brevità chiediamo che venga ripristinato al suo contenuto originale che corrisponde all'art. XII del Regolamento Regionale presente nell'ALLEGATO A DGR nr. 1082 del 30 luglio 2019.

La manomissione fatta dal gruppo di lavoro, dimostra ancora una volta la poca sensibilità per la salute dei cittadini e il sottinteso e unico scopo di agevolare l'agricoltore a danno di tutti gli altri cittadini.

OSSERVAZIONE N. 18

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Comma 1

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.

Sostituire le parole "dovranno rappresentare la scelta prioritaria" con le parole "sono obbligatorie"

Commento:

Non si è avuto il coraggio di bandire i pesticidi, neppure dalle aree pubbliche, il che la dice lunga.

Si possono combattere le malerbe e le eventuali malattie del verde pubblico utilizzando metodi meccanici, fisici e biologici.

Il fatto è che il verde pubblico, la sua gestione e il suo incremento, dovrebbe diventare una assoluta priorità per le amministrazioni comunali ed invece non è così.

Una presa di coscienza della importanza del "verde" (e non solo quello pubblico) vuol dire riconoscere che ad esso sono ora legate problematiche riguardanti i cambiamenti climatici, il che comporterebbe un salto culturale rispetto alla valutazione fatta attualmente dalla maggior parte dei comuni.

Se avvenisse questo salto culturale si capirebbe la necessità di avere all'interno dall'amministrazione pubblica tecnici che andrebbero preparati con corsi adeguati, e non il solito geometra comunale che normalmente del mondo vegetale non capisce nulla.

Si capirebbe altresì che la gestione del "verde" non può essere delegata, come succede spesso, a dei "volontari" anche se provenienti dal mondo agricolo, o a ditte che adottano tipologie di manutenzioni che sono finalizzate solo al loro tornaconto economico e non alla tutela del patrimonio vegetale di un comune (vedi potature ad attaccapanni).

OSSERVAZIONE N. 19

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it

mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Comma 2

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

Riformulare il comma nel seguente modo:

"2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche formalmente comunicate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

OSSERVAZIONE N. 20

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Comma 2 - punto b

Sostituire le indicazioni di pericolo:

(H3001, H3012, H3023, H3044, H3105, H3116, H3127, H3148; H3159, H31710, H31811, H31912, H33013, H33114, H33215, H33416, H33517, H34018; H34119, H35020, H35121, H36022, H36123, H36224, H37025, H37126, H37227, H37328).

con quelle giuste:

(H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314; H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340; H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373).

Commento:

Non esistono indicazioni di pericolo con quattro cifre.

A tutti capita di sbagliare, ma che un regolamento uscito dalle mani di un così "celebre" gruppo di lavoro, composto da 16 comuni, da associazioni di categoria degli agricoltori, contenga un errore del genere, lascia perplessi e fa pensare che le funzionalità mentali dei componenti del gruppo siano state spremute non tanto



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205



per leggere il regolamento di partenza, quello regionale, ma piuttosto per inserire gli arzigogoli normativi per rendersi la vita più facile.

P.S. 1: nel regolamento Regionale queste indicazioni di pericolo sono riportate correttamente.

P.S. 2: Speriamo che il Comune di Oderzo che è stato il primo, così sembra, ad approvare questo regolamento si sia accorto dell'errore, altrimenti che figuraccia.

OSSERVAZIONE N. 21

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 9 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

Comma 1

Modificare la frase finale del comma

"è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:"

Con

"è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza dal confine inferiore a:"

OSSERVAZIONE N. 22

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 9 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

Punto b

Portare la distanza da confine, raggiunta rispettando le condizioni che permettono la sua riduzione e presenti nelle tabelle, non da 30 metri a 10 metri, ma da 30 metri a 15 metri.

Punto c

Portare a 15 metri (fascia di rispetto non trattata di 15 metri) e a 7,5 la distanza da confine, raggiunta rispettando le condizioni che permettono la sua riduzione e presenti nelle tabelle, quindi non da 10 metri a 5, ma da 15 metri a 7,5 metri.

Commento:

Fermo restando quanto detto in premessa e cioè non è con le distanze né con gli ugelli, etc. che si risolvono i problemi della deriva che sappiamo raggiungere distanze anche di centinaia di metri, ma solo con la riduzione dell'uso dei pesticidi,

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

dell'agricoltura biologica, etc. (non ci ripetiamo), la riduzione della distanza dal confine del 50% ci pare più che sufficiente.

OSSERVAZIONE N. 23

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 9 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

Introdurre in tutte le tabelle e in tutti i commi dove è prevista la distanza minima dal confine, raggiunta rispettando le condizioni che permettono la sua riduzione, la riduzione del 50% di questa distanza minima se viene praticata l'agricoltura biologica o biodinamica certificata.

Commento:

In tutto il regolamento non c'è nessuna incentivazione a praticare agricoltura biologica o biodinamica, e quindi, il cambio culturale e gli obiettivi della Farm to Fork, non verranno mai raggiunti.

È necessario quindi spingere gli agricoltori verso l'agricoltura biologica o biodinamica.

In questo caso con una riduzione sostanziale della distanza dal confine, che vale molto di più degli ugelli anti-deriva, etc., dato che verranno usati fitofarmaci approvati per questi tipi di agricoltura.

OSSERVAZIONE N. 24

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 10 – Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili.

Comma 2

2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

Aggiungere le parole

"dovrà essere messa a dimora obbligatoriamente una siepe arboreo / arbustiva."

Commento:

Non si capisce perché di fronte ad impianti o reimpianti non si possa obbligare a mettere a dimora a confine una siepe.



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Quale migliore occasione per cercare di proteggere i siti altamente sensibili?

OSSERVAZIONE N. 25

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 10 bis – Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti con erbicidi.

Inserire il seguente articolo 10 Bis

- 1. Per i trattamenti di erbicidi la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile su organi non bersaglio.*
- 2. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non dovrà eccedere i 60 cm.*
- 3. Specificamente per le superficie vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.*
- 4. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata gli interventi di diserbo devono essere eseguiti mantenendo una fascia di rispetto non trattata per una larghezza dal confine di almeno 10 metri.*
- 5. Il trattamento con sostanze diserbanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 (l'ampiezza della fascia di rispetto non trattata viene misurata dal margine esterno dell'area trattata al limite esterno della sponda del corpo idrico superficiale).*
- 6. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita di metri 4, misurata dalla sponda del corpo idrico.*
- 7. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe, ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.*
- 8. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico e piste ciclo-pedonali è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe; in sostituzione, devono essere adottati metodi meccanici e/o fisici.*
- 9. È vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi.*



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

10. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante all'interno delle zone classificate a bosco o ad esse assimilabili e lungo i filari di siepe.

11. È vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni in genere condotte su appezzamenti ricadenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;

12. È vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni viticole e frutticole ed in quelle arboree in genere condotte su appezzamenti ricadenti nelle aree golenali ed attigue dei fiumi presenti nel territorio comunale, ove i terreni, per la loro struttura pedologica, risultano essere permeabili e/o presentano falde acquifere superficiali o affioranti; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;

13. Ai sensi della normativa vigente, in periodo di fioritura delle piante, è vietato effettuare trattamenti antiparassitari e pesticidi (i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori), alle colture legnose, erbacee e foraggere, quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi, inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare gli insetti pronubi.

14. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

Commento:

Oltre al suo contenuto che riassume tutte le problematiche relative all'uso e non uso soprattutto di diserbanti, un esempio di come si possono scrivere norme chiare per tutti

OSSERVAZIONE N. 26

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 11 – Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

Comma 1 punto c

"c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti."

Sostituire con il seguente:

"c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, con le modalità concordate tra le parti oppure tramite comunicazione telefonica."

Commento:

La norma così formulata è incoerente, in modo tale da consentirne l'elusione. Proponiamo la riformulazione del comma.



OSSERVAZIONE N. 27

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 16 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

Comma 2

"2. La pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari è comunque preferibile venga effettuata in apposite aree che ne prevedano il recupero dell'acqua di lavaggio e successivo smaltimento secondo normativa vigente. Questo per evitare il fenomeno da inquinamento puntiforme."

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Sostituire con il seguente:

"2. Salvo impedimenti o impossibilità, la pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari deve essere effettuata in apposite aree che ne prevedano il recupero dell'acqua di lavaggio e successivo smaltimento secondo normativa vigente. Questo per evitare il fenomeno da inquinamento puntiforme."

Commento:

La norma prevista non è cogente. Si propone quindi la riformulazione.

OSSERVAZIONE N. 28

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 16 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

Figura 1

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI	
DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:	
N° PATENTINO RILASCIATO PER L'ACQUISTO E UTILIZZO DEI P.F.	
DURATA DIVIETO ACCESSO (ORE)	

Sostituire con la seguente:

<u>ATTENZIONE</u> COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI				
DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:				
N° PATENTINO RILASCIATO PER L'ACQUISTO E UTILIZZO DEI P.F.				
DURATA	DIVIETO	ACCESSO	(n.	ORE)
A PARTIRE DALLE ORE _____ DEL GIORNO (GG/MM/AA)				



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 29

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Commento:

Arrivati alla fine degli articoli che regolamentano l'uso in campo dei fitofarmaci, ci viene davvero difficile capirci qualcosa, tant'è che ci chiediamo come possa la polizia locale far rispettare un regolamento del genere.

Impossibile.

Ma probabilmente a molti va bene così.

OSSERVAZIONE N. 30

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Non c'è nessuna norma che protegga i SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciali) appartenenti alla Rete Natura 2000.

I nostri scrigni di biodiversità.

OSSERVAZIONE N. 31

TITOLO III – TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE

Stralciare l'intero TITOLO III

Commento:

L'articolato del Titolo III prevede una serie di divieti che si ritengono a tutela delle aree pubbliche e del decoro di quelle private.

Pur essendo contrari a uno sregolato "laissez-faire" nello spazio pubblico e nella vita di comunità, esprimiamo preoccupazione per il complessivo carattere repressivo delle norme proposte, molte delle quali già in essere a seguito dell'approvazione del Regolamento di Polizia Urbana, approvato in data 15.10.2020.

Segnaliamo che l'articolato presenta impliciti, ma allo stesso tempo evidenti, esempi di stigmatizzazione di condizioni personali di difficoltà (povertà) e diversità (religiosa).

Sosteniamo invece l'Amministrazione Comunale, criticamente e fattivamente, nell'esercizio delle sue funzioni positive, che sono imprescindibili per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Chiediamo lo stralcio dell'intero TITOLO III, anche in considerazione del fatto che la materia è già stata normata con il regolamento comunale approvato in data 15.10.2020 e che andrebbe a sua volta modificato e naturalmente migliorato.

OSSERVAZIONE N. 32

TITOLO IV – TUTELA DELLE STRADE

Art. 32 – Aratura dei terreni e nuovi impianti lungo le strade

Comma 3:

"L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a ml 5 dal ciglio stradale o comunque tale da permettere che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento non vada ad interferire con la sede stradale."

Sostituire con il seguente:

"L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a ml 10 dal ciglio stradale o comunque tale da permettere che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento non vada ad interferire con la sede stradale".

Commento:

Si chiede che tale distanza sia portata ad almeno ml 10, dal ciglio stradale in quanto il ciglio è posto all'interno della sede stradale. Tenuto conto che normalmente i filari di vite perpendicolari ai confine privati distano non meno di ml 6,50, questo per motivi di spazio di manovra dei mezzi agricoli, è ovvio che come minimo i filari distino almeno 10 ml dal ciglio stradale.



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 33



TITOLO IV – TUTELA DELLE STRADE

Art. 32 Bis – Veicoli a motore

Aggiungere l'art. 32 Bis

1. Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade.

2. È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 157/96.

3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

4. Le manifestazioni sportive e l'esercizio, in genere, di pratiche sportive con veicoli a motore sono vietate nelle aree ricadenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000.

5. Fuori dalle aree di protezione indicate al comma 4, le manifestazioni sportive e, più in generale, le pratiche sportive con veicoli a motore devono essere previamente autorizzate dal Comune.

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 34

TITOLO V – TUTELA DELLE ACQUE

Art. 33 Bis – Vigilanza

Aggiungere l'art. 33 Bis:

Il Comune tramite l'Ufficio Tecnico Comunale e la polizia locale compie due volte all'anno nei mesi di marzo e di ottobre, una attenta ricognizione di fossi e canali sia privati che pubblici siti nel comune, redigendo una relazione sullo stato di fatto della rete idrica minore e non.

Tale relazione verrà resa pubblica tramite i canali comunicativi del comune utilizzando anche i social media.

Commento:

Tenuto conto dell'importanza che la cosiddetta rete idrica, minore e non, riveste per il deflusso delle acque, soprattutto ora con i cambiamenti climatici in atto, vi è l'assoluta necessità di prevenire ogni sorta di abuso, e quindi la vigilanza si rende non solo necessaria ma doverosa.



OSSERVAZIONE N. 35

TITOLO V – TUTELA DELLE ACQUE

Art. 33 Ter – Sorgenti

Aggiungere l'art. 33 Ter:

Il Comune censisce le sorgenti naturali presenti nel proprio territorio. Le sorgenti identificate sono sottoposte a tutela assoluta.

Per un raggio di ml 10 dalla testa della sorgente non è permesso nessun tipo di intervento, tranne quelli di pulizia e di mantenimento.

Commento:

Non ci può essere "tutela delle acque" senza una protezione assoluta delle sorgenti.

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

OSSERVAZIONE N. 36

TITOLO V – TUTELA DELLE ACQUE

Art. 33 Quater – Divieto di incendio e di diserbo

Aggiungere l'art. 33 Quater:

È assolutamente vietato procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti.

Commento:

L'incendio e il diserbo per aree ad alta naturalità come le sponde dei fossi è deleterio per quel residuo di biodiversità che ancora trova rifugio su queste aree non coltivate, inoltre le sponde non inerbite, a fronte di forti acquazzoni, causano un notevole dilavamento che compromette la fauna ittica e la flora acquatica.

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

OSSERVAZIONE N. 37

TITOLO V – TUTELA DELLE ACQUE

Art. 34 Bis – Rifornimento dei serbatoi delle attrezzature irroranti

Aggiungere l'art. 34 Bis:

Il rifornimento dei serbatoi delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con dispositivi tecnici idonei ad evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle rete di acquedotti, è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le acque.

È da preferire l'utilizzo dell'acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.

È ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi un dispositivo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

Commento:

Canali, fossi e fiumi vanno protetti in tutti i modi anche dai possibili sversamenti accidentali.

OSSERVAZIONE N. 38

TITOLO VII – TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 42 – Difesa delle piante – Denuncia obbligatoria

Dopo il comma 1 aggiungere i tre commi seguenti:

Ai conduttori dei fondi agricoli a qualsiasi titolo e ai singoli cittadini è fatto obbligo di denunciare alle autorità competenti eventuali scomparse di insetti, anfibi e uccelli stanziali o migratori tradizionalmente presenti nel territorio comunale.

Si estende l'obbligo di denuncia anche a fronte della comparsa di eventuali nuove malattie per arbusti e piante.

Si obbliga altresì di segnalare al centro di recupero faunistico venatorio della provincia il ritrovamento di eventuali animali morti.

Commento:

Si chiede di inserire questi commi, per incentivare un ovvio, ancorché necessario, cambiamento culturale e di sensibilità verso animali e piante.

OSSERVAZIONE N. 39

TITOLO VII – TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 42 Bis – Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi

Introdurre il seguente articolo 42 Bis:



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it

mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale

Associazioni di

Promozione Sociale

PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

1. È vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, etc. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi;

2. Ai sensi della normativa vigente, in periodo di fioritura delle piante, è vietato effettuare trattamenti antiparassitari e pesticidi (i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori), alle colture legnose, erbacee e foraggere, quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi, inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare gli insetti pronubi.

OSSERVAZIONE N. 40

TITOLO VII – TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 42 Ter – Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi

Introdurre il seguente articolo 42 Ter:

Il comune avendo aderito alla campagna CooBEEration riconferma i propri obiettivi per la Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi impegnandosi a:

- 1. sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale;*
- 2. includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api;*
- 3. porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine evitando il loro utilizzo in fioritura e in presenza di melata;*
- 4. ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;*
- 5. promuovere una riflessione e un dibattito sia all'interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull'utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto sull'ambiente e sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e l'adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità, anche adottando un regolamento di Polizia Rurale che contempli norme per un uso corretto degli agro farmaci;*
- 6. considerato l'art. 4 della Legge nazionale Disciplina dell'Agricoltura n. 313/2004, impegnarsi a far rispettare l'art. 9, comma 4, della relativa legge della Regione*



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Veneto n. 23/1994, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api dall'inizio della fioritura (potranno essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante);

*7. intraprendere un'azione di lotta alle zanzare concentrandosi sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati sull'uso di prodotti biologici (a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*);*

8. sostenere e promuovere iniziative a sostegno dell'apicoltura quali eventi, mostre, convegni, premi, etc., anche in collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un "Giardino delle api" (con piante nettarifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l'ideazione di percorsi didattico-informativi, l'utilizzo delle api come tema artistico-decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città (sul modello street art), etc.;

9. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene Comune dell'Apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio;

10. condividere i contenuti della campagna attraverso i propri canali informativi, mettendo sul proprio sito internet e pagina Facebook il link della campagna (www.coobeerationcampaign.org);

OSSERVAZIONE N. 41

TITOLO VII – TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 48 Bis – Tutela degli animali d'affezione

Aggiungere l'art. 48 Bis:

Il Comune promuove la cura ed il rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche degli animali d'affezione presenti sul proprio territorio.

Riconosce alle specie animali non umane d'affezione il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e promuove iniziative ed interventi per il benessere e la tutela degli animali esistenti sul proprio territorio.

Le modifiche degli assetti del territorio terranno conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Tutti sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di animali d'affezione.

Commento:

Non ci può dimenticare degli animali che vivono accanto a noi e ricordarsi solo di quelli che producono reddito.



OSSERVAZIONE N. 42

TITOLO VIII – POLIZIA FORESTALE

Art. 55 – Estirpazioni siepi

Comma 2:

Ove per motivi di riassetto del territorio o di riorganizzazione delle colture in atto, tali interventi si rendano necessari, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune, salva diversa disposizione normativa. La comunicazione dovrà essere corredata da specifica documentazione atta a dimostrare il titolo di disponibilità e/o possesso del fondo sul quale si intendono eseguire dette opere e la motivazione dell'intervento.

Riformulare il comma nel seguente modo:

Ove, per motivi di riassetto del territorio o di riorganizzazione delle colture in atto, tali interventi si rendano necessari, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, salva diversa disposizione normativa. La comunicazione deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'intervento; il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere particolari modalità di attuazione.

Commento:

Non è più possibile assistere impotenti a sistemazioni agrarie fatte in barba alla naturalità del nostro territorio con l'eliminazione di avvallamenti, siepi, aree boscate e con chiusure di fossi, rendendo le nostre campagne semplicemente dei biliardi.

E' assolutamente necessario che l'amministrazione comunale sia consapevole di quello che succede sul suo territorio e possa vietare questa "uniformità" territoriale che causa una notevole perdita di biodiversità.

Ancor meglio sarebbe che venisse redatto un Piano degli Interventi che stabilisca norme stringenti per le sistemazioni agrarie tali da tutelare quel po' di naturalità ancora rimasta nelle nostre campagne.

OSSERVAZIONE N. 43

TITOLO VIII – POLIZIA FORESTALE

Art. 55 Bis – Estirpazioni siepi

AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF
Via per Sacile, 78
31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205

Aggiungere l'art.55 Bis:

È obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata.

Commento:

È superfluo, si spera, ricordare ancora l'importanza che siepi e boschetti hanno nel nostro territorio, indispensabili proprio a mitigare gli effetti dei prodotti chimici impiegati in agricoltura e anche preservare quel minimo di biodiversità oramai in gran parte compromessa, con grave pericolo per tutti noi.

OSSERVAZIONE N. 44

TITOLO VIII – POLIZIA FORESTALE

Art. 56 – Alberi di pregio

Sostituire l'intero art. con il seguente

Art. 56 Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale. Sono altresì da ritenersi di pregio tutte le piante arboree e/o arbustive con età superiore a 40 anni.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predispone l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune può stipulare con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

OSSERVAZIONE N. 45

TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE

Art. 57 – Mediazione sociale

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale appositamente nominato dal Sindaco o dagli appartenenti alle forze di Polizia Locale. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa non sia stata presentata. Gli addetti al servizio suddetto possono convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro e gli impegni presi dalle parti al fine di risolvere il conflitto.

Riformulare l'articolo nel seguente modo:

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, promuovendone la fruizione da parte dei cittadini.

L'attività di mediazione sociale è svolta da enti e associazioni iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Le attività di mediazione sociale sono svolte nel rispetto della privacy dei cittadini interessati.

Commento:

Promuoviamo la funzione di mediazione sociale svolta dalle organizzazioni di volontariato e del così detto "privato sociale" (associazioni culturali, professionali e religiose).

Riteniamo però che la norma concernente la previsione di specifico servizio (istituzionale?) e che stabilisce la funzione di nomina (di personale comunale?) attribuita al Sindaco o agli appartenenti alle forze di Polizia Locale sia impropria, imprecisa e priva di fondamento giuridico. Riteniamo inoltre che la presente formulazione ponga seri problemi in merito alla tutela della privacy dei cittadini interessati.

Senza esprimere critiche dirette all'Amministrazione Comunale pro tempore, riteniamo che una chiara distinzione di ruoli tra Ente Locale e associazioni sia una ricchezza da tutelare, poiché solamente queste ultime sono in grado di dare ascolto a istanze che faticano a trovare spazio nelle sedi istituzionali.

Chiediamo pertanto la riformulazione come proposta dell'articolo.

Gaiarine, 12 Aprile 2021

Il Coordinatore
Stefano Fracassi



AMICA TERRA O.N.L.U.S

Sede:

Pza Vittorio Emanuele II, 17
31018 Gaiarine (TV)

Recapito postale:

c/o Studio CBF

Via per Sacile, 78

31018 Francenigo (TV)

pec: amicaterra@pec.it
mail: info@amicaterra.org

P.Iva: 03655240269

Registro Regionale
Associazioni di
Promozione Sociale
PS/TV0205